

# — **Lingua del diritto e linguaggi di genere – Ch. 5**

A proposito del disegno di legge Zan: modifiche al c.p. in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere

*The language of law in the society of images – Ch. 5*

*About Zan's legislative proposal: amendments to the penal code on violence and discrimination for reasons of sexual orientation or gender identity*

*di Alessandro Rudelli, Emanuela Abbatecola e Angela Condello*

## **Vorrei avere un vostro punto di vista sul disegno di legge Zan**

che è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 novembre 2020<sup>1</sup>.

**Emanuela Abbatecola**

Prima Angela faceva un discorso sulla risignificazione delle parole<sup>2</sup> e io pensavo che un importante processo di risignificazione è stato compiuto negli anni Novanta dal

<sup>1</sup> Proposta di legge C. 569 "Zan ed altri" recante: "[Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere](#)", presentata alla camera il 2 maggio 2018 e approvata il 4 novembre 2020 in testo unificato trasmesso al Senato.

<sup>2</sup> Si veda il Capitolo 4 della presente conversazione: "[Prospettive transdisciplinari](#)".

movimento LGBT che ha risignificato il termine *queer*<sup>3</sup> che noi in Italia percepiamo come neutro, ma che in realtà è un insulto abbastanza pesante.

Negli anni Novanta negli Stati Uniti c'è stato tutto un movimento di risignificazione che si è appropriato della parola *queer* che era usata come un insulto per mettere in discussione le gabbie di genere, ovvero l'idea che c'è un sistema di genere binario per cui ci sono solo gli uomini e le donne; i gay e le lesbiche o le persone eterosessuali.

L'inizio di questa rivoluzione *queer* ha voluto mettere in discussione le categorie identitarie fisse sulle quali noi abbiamo costruito le nostre biografie e che hanno causato anche tanto dolore nelle persone che non riuscivano a riconoscersi in queste categorie.

Penso alle persone *transgender*, cioè alle persone la cui identità di genere presenta una disarmonia tra come si percepiscono e come vengono rappresentate all'esterno in funzione del corpo, dei caratteri genitali coi quali sono nati e nate.

A mio parere l'espressione più intima del sé è come noi ci percepiamo a prescindere dalle aspettative sociali.

Ho fatto questa lunga premessa per arrivare al **disegno di legge Zan**, di cui magari ci parlerà meglio Angela.

In sintesi estrema, è un disegno di legge che introduce l'aggravante per i reati legati all'omotransfobia e **introduce il concetto di identità di genere** che ingloba non soltanto le persone transessuali, ma sostanzialmente anche le donne.

Questo sta scatenando un dibattito molto sofferto, molto difficile, che io vivo molto male e che ancora una volta sta spaccando i femminismi, che già si erano spaccati, ad esempio, sul tema della prostituzione, ovvero del lavoro sessuale.

Per alcune donne del femminismo della differenza, ma non solo per loro, questo concetto di identità di genere **inclusivo** rischierebbe di annullare la soggettività delle donne, una soggettività che è stata conquistata con grande fatica.

La soggettività femminile è stata oscurata per millenni, solo da poco decenni il **soggetto donna** ha iniziato ad aver una visibilità contrastata sull'arena pubblica e allora alcune femministe vivono l'identità *trans*, in particolare l'identità di genere delle donne *trans*, come una possibile minaccia rispetto a questa identità femminile faticosamente emersa dall'oblio.

Avrei delle cose da dire sul mio malessere rispetto a questo dibattito, ma forse è meglio che dica tu Angela qualcosa su questo disegno di legge.

**Angela Condello**

---

<sup>3</sup> Il termine *queer* indica generalmente coloro che non sono eterosessuali e non sono *cisgender*, ovvero coloro che hanno un differente orientamento sessuale o che rifiutano l'attribuzione di un'identità sessuale.

Io condivido in parte il malessere; ho una posizione profondamente ambivalente e quindi non so se su questo siamo allineate oppure no.

Nel senso che io sono combattuta sulle ragioni per cui questo disegno produce questo tipo di terremoto, un terremoto che hanno prodotto anche questioni come le adozioni per le coppie composte da individui dello stesso sesso, per esempio quando ad adottare sono gli uomini cioè una coppia composta da due uomini, per cui un certo femminismo legato al tema della differenza vede in questa possibilità un rischio abbastanza analogo, anche se comunque differente, rispetto all'ampliamento dell'idea di maternità anche a campi e a soggetti che naturalmente non sono madri.

Vedono una neutralizzazione della maternità dentro la genitorialità come categoria più ampia, un po' come fa la sigla LGBTQ+<sup>4</sup>, che è ancora più interessante dal punto di vista linguistico rispetto alle parole perché è una cosa che le tiene insieme, ampliando il grande Altro che era il femminile rispetto al maschile, anche ad altre categorie.

Rispetto a questo disegno di legge: dal punto di vista tecnico **la proposta è quella di modificare gli articoli 604 bis<sup>5</sup> e 604 ter<sup>6</sup>**, che riguardano la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggiungendo a questi motivi anche quelli fondati su genere, orientamento sessuale e appunto identità di genere.

Quindi di fatto **si tratta di aggiungere una fattispecie di reato.**

Il punto è che nel classificare quali sono i casi in cui questa fattispecie si sostanzia, si realizza, il dibattito è più extra-parlamentare che parlamentare.

Nel Parlamento le reazioni di Lega e Fratelli d'Italia non si sono certo focalizzate sul problema del genere o dell'identità di genere!

---

<sup>4</sup> L'acronimo LGBTQ indica collettivamente la comunità Lesbica, Gay, Bisessuale, *Transgender* e *Queer*, col segno finale + che intende aprire all'infinita proliferazione di altre forme della sessualità e del genere.

<sup>5</sup> Art. 604 bis c.p., "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa": «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni associazione, organizzazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi o presta assistenza alla loro attività è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni».

<sup>6</sup> Art. 604 ter c.p., "Circostanza aggravante": «Per reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta».

Il problema è che aggiungere questa fattispecie di reato viene letto dai contrari come una minaccia alla libertà di espressione.

Perché lo sappiamo: per il diritto è tutto un problema moderare i conflitti rispetto a varie libertà e a varie autonomie.

In questo caso i contrari dicono: «Allora non si può più parlare o fare battute: un conto è l'etnia, per cui ci sono stati anche grandi drammi storici, ma ora non esageriamo ad estenderla anche a temi come questi che sono cose più culturali».

Argomentazione che, come si dice nella pallacanestro, "si difende da sola", nel senso che è debolissima, è errata anche da un punto di vista tecnico.

Però, come diceva Emanuela, inserire l'identità di genere crea questa questione: di fronte a questi ampliamenti c'è resistenza e io davvero sono molto divisa perché conosco realtà che combattono e fanno battaglie e da una parte e dall'altra e conosco le loro ragioni e le loro visioni del mondo.

Essere inclusive o non essere inclusive; rischiare di farsi troppo ibride, secondo la prospettiva del femminismo della differenza, o magari farsi davvero troppo ibride, perché no?

Io credo che da un punto di vista teorico ci sia un debito essenziale rispetto al femminismo della differenza, io proprio ci sono particolarmente legata, però, anche per una questione generazionale, è come se non vedessi un'alternativa all'ipotesi di inserire la possibilità di parlare di identità di genere, quindi all'ipotesi più inclusiva anche su altre forme identitarie che vanno al di là del femminile e maschile.

Quindi, appunto: **forme trans**.

[...continua]